



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino -Provincia di Salerno –

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Art. 1. – Costituzione ed Obiettivi

1. E' istituito nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino il Comitato Gemellaggi, di seguito semplicemente definito Comitato, con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul significato del gemellaggio;
- b) coinvolgere e mobilitare le risorse economiche, culturali, sociali e sportive della collettività locale, specie associazioni e gruppi, e renderle pienamente protagoniste di questa importante esperienza di alto valore civico;
- c) programmare, organizzare e coordinare le attività necessarie a realizzare il gemellaggio, dall'instaurazione al mantenimento dei contatti con il comune prescelto fino a curare tutte le iniziative di incontro, confronto, conoscenza, ospitalità, scambio e cooperazione.

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato, proiezione operativa e funzionale dall'Amministrazione Comunale, che resta, in ogni caso, responsabile della scelte del gemellaggio, coordinando le componenti della comunità locale coinvolte nel comitato, è composto da 3 (tre) Consiglieri comunali, di cui 2 (due) scelti tra i Consiglieri di maggioranza e 1 (uno) scelto tra i Consiglieri di minoranza, tutti nominati dal Consiglio Comunale, all'atto dell'approvazione del presente regolamento.

2. Ai rappresentanti del Consiglio Comunale, come parte integrante e sostanziale del Comitato, si aggiungono un massimo di altri 8 (otto) componenti esterni al Consiglio Comunale, così ripartiti:

- 2 rappresentanti delle categorie economiche;
- 2 rappresentanti della scuola;
- 2 rappresentanti della locale Pro-Loco;
- 2 rappresentanti di altre associazioni regolarmente costituite sul territorio comunale.

3. Gli otto componenti di cui al comma 2 del presente articolo sono nominati dal Sindaco e saranno scelti tra persone della comunità locale appartenenti alle associazioni, agli enti e agli organismi di cui al comma 2, i quali, a tal fine, su invito del Sindaco, faranno pervenire due o più candidature mediante lettera a firma del presidente e/o del legale rappresentante dell'associazione, dell'ente o dell'organismo surrichiamato.

Art. 3 – Struttura del Comitato: Assemblea e Giunta esecutiva

1. I componenti del Comitato formano l'Assemblea.

L'Assemblea, nella sua prima seduta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva composta da:

- un presidente
- un tesoriere
- tre componenti.

2. I componenti la Giunta decadono dal loro incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) mancata partecipazione alle riunioni per 2 volte consecutive;
- c) richiesta da parte delle Associazioni di appartenenza;
- d) richiesta da parte della totalità dei membri.

Art. 4 – Attività e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, entro il 31 gennaio di ogni anno, in fase di prima approvazione del presente regolamento, entro il 30 novembre 2011, ha il compito di indicare alla Giunta gli obiettivi che andranno a formare il programma da seguire per la realizzazione del gemellaggio prescelto.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e le sue sedute sono valide, in prima convocazione, se si raggiunge la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione, se è presente almeno 1/3 dei suoi componenti.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per:

- a) ratificare approvare il programma e sue eventuali modifiche o integrazioni predisposto dalla Giunta;
- b) ratificare il piano finanziario delle entrate e delle spese predisposto dalla Giunta esecutiva;
- c) ratifica il consuntivo delle entrate e delle spese predisposto dalla giunta;
- d) presentare all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo con l'indicazione degli obiettivi che si intende raggiungere e gli ambiti specifici in cui sviluppare i progetti insieme al piano finanziario;

4. L'esecuzione del programma e il relativo piano delle entrate e delle spese sono subordinati all'approvazione del Consiglio Comunale.

5. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno cinque componenti.

6. Le sedute dell'Assemblea in via straordinaria sono valide se è presente almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 6 – Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta esecutiva provvede a redigere, entro il 31 marzo di ogni anno, per sottoporli, entro 15 giorni, alla ratifica dell'Assemblea, i seguenti documenti:

- a) il programma degli obiettivi che si intende raggiungere durante l'anno sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea;
- b) il piano finanziario delle entrate e delle uscite in relazione agli obiettivi del programma;
- c) il consuntivo delle entrate e delle uscite relative all'anno precedente con una relazione sugli obiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati .

2. La Giunta esecutiva si occupa di attuare i programmi ratificati dall'Assemblea e approvati dal Consiglio Comunale.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti

Art. 7 – Procedura di convocazione

1. Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con l'ordine del giorno, dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo (lettera, sms, email) a scelta del Presidente, salvo ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso potranno essere fatte sempre con qualsiasi mezzo almeno 24 ore prima della seduta.
2. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti alla seduta dell'organo.
3. A parità di voto prevale quello del Presidente.

Art. 8 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato. Convoca l'Assemblea e la Giunta esecutiva con le procedure di cui all'art. 7.
Inoltre, ha facoltà di convocare l'Assemblea e la Giunta ogni qualvolta lo ritenga opportuno, dandone adeguata motivazione.
Nomina, tra i componenti dell'Assemblea, un Segretario che ha, essenzialmente, il compito di curare la redazione dei verbali nelle sedute dell'Assemblea e della Giunta e di tenere il libro dei verbali di Assemblea e quello dei verbali di Giunta.

Art. 9 – Il Tesoriere

- Il tesoriere provvede alla tenuta dei conti del Comitato.
Incassa le somme derivati dai vari contributi e/o dalle attività del Comitato e provvede al pagamento delle spese per le attività del Comitato dietro autorizzazione della Giunta.
Provvede, inoltre, alla redazione del piano finanziario delle entrate e delle uscite sulla base del programma degli obiettivi e alla redazione del Consuntivo delle entrate e delle uscite relative alle attività del Comitato dell'anno precedente.
A tal fine, tiene un registro dove sono annotati gli incassi e i pagamenti.

Art. 10 – Disposizioni finanziarie

- Il Consiglio comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa destinato alle attività del Comitato, *nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia*, il cui ammontare sarà messo a disposizione dello stesso solo dietro delibera della Giunta comunale.
Per raggiungere i propri obiettivi, il Comitato potrà usufruire di tutti i contributi che, a vario titolo, potranno pervenire da parte di Enti e privati, oltre che del ricavato delle attività che lo stesso provvederà ad organizzare e di altre fonti di entrata che di volta in volta si presenteranno.

Art. 11 – Scioglimento del Comitato

- Il Comitato Gemellaggi si scioglie con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato e/o una volta raggiunti gli obiettivi per cui è stato costituito.